FEDERAZIONE MANDOLINISTICA ITALIANA

Riforma fiscale del Terzo Settore - NUOVO REGIME FISCALE DAL 01/01/2026

A seguito della Confort Letter della Commissione Europea del 7 marzo 2025, dalla quale risulta che le norme dei regimi forfettari di determinazione del reddito, previsti dal Codice del Terzo Settore (CTS) D.Lgs. n. 117/2017, non sono considerati "aiuti di stato", non è più necessaria l'autorizzazione della Commissione Europea per l'entrata in vigore delle norme fiscali del CTS.
Le norme sono rivolte a TUTTI i soggetti che svolgono le attività previste dall'art. 5 (attività di interesse generale) e dall'art. 6 (attività diverse) ed iscritti al RUNTS e "non a specifici soggetti", di conseguenza il legislatore italiano all'art. 8 del D.L. n. 84/2025 del 17/06/2025 ha previsto l'entrata in vigore integrale della riforma del Terzo Settore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2025 e cioè dal primo gennaio 2026.

RUNTS

Il RUNTS è operativo dal 23/11/2021, previo adeguamento dello Statuto. Gli Enti del Terzo Settore, le ODV e le APS potevano procedere all'iscrizione. Le Onlus devono adeguare lo Statuto e iscriversi al RUNTS entro il 31/03/2026.

Iscrizione al RUNTS

Disposizioni attualmente in vigore - (Testo Unico Imposte Dirette – T.U.I.R.)
Art. 149 – Perdita della qualifica:
Se un ente non commerciale, indipendentemente dalle previsioni statutarie esercita prevalentemente attività commerciali per un intero periodo d'imposta, perde la qualifica di ente non commerciale. Conseguentemente, l'intero risultato dell'esercizio viene riqualificato come reddito d'impresa soggetto ad imposizione I.RE.S., attualmente pari all'aliquota del 24%.

* * *

Per i soggetti che svolgono attività commerciali è consigliabile l'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS).
Dal primo gennaio 2026, data di entrata in vigore della riforma prevista dal CTS, gli Enti del Terzo Settore (ETS) che risultano iscritti al RUNTUS potranno svolgere "attività non commerciali" ed "attività commerciali".
A tutti gli Enti del Terzo Settore (ETS), iscritti al RUNTS, anche se svolgono prevalentemente attività commerciale non si applica l'art. 149 del T.U.I.R. "perdita della qualifica".
Dopo l'entrata in vigore della riforma del Terzo Settore l'art. 148 del T.U.I.R. si applicherà ad un numero limitato di Enti.
Infatti, il predetto art. 148 del T.U.I.R. non si applicherà alle Associazioni culturali, alle Associazioni di Promozione Sociale e alle Associazioni di formazione extra scolastica della persona.
L'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2018 e al punto 5.2 della Circolare 01/08/2018, ha chiarito che il comma 3 dell'art. 148 del T.U.I.R., avrà efficacia sino al momento in cui non entreranno in vigore le disposizioni di cui al titolo X del Codice del Terzo Settore (CTS).

Gli enti associativi sono obbligati a iscriversi al RUNTS?
Nessuna norma prevede tale obbligo.
Si può concludere che l'iscrizione al RUNTS è una "FACOLTÀ", ma nella sostanza è un "OBBLIGO" di fatto a causa del depotenziamento /disapplicazione dell'art. 148 del T.U.I.R..

Dal primo gennaio 2026 l'art. 148 del T.U.I.R. non si applica agli ETS pertanto, le prestazioni con corrispettivi specifici verso soci, associati e partecipanti, sono considerati proventi commerciali cioè non sarà riconosciuta la decommercializzazione dei proventi.
Dal primo gennaio 2026 l'art. 149 del T.U.I.R. non si applica agli Enti iscritti al RUNTS cioè non sono soggetti alla perdita della qualifica di ente non commerciale.
Dal primo gennaio 2026 l'art. 149 del T.U.I.R. si applica agli Enti non iscritti al RUNTS cioè sono soggetti alla perdita della qualifica di ente non commerciale.
Gli ETS iscritti al RUNTS, alla data del primo gennaio 2026, possono essere identificati:
- ETS non commerciali;
- ETS commerciali.

Esempi:

Enti non iscritti al RUNTS

Fino al 31/12/2025
Associazione culturale
Entrate anno 2025
- Quote associative Euro 2.000,00;
- Proventi decommercializzati (Art. 148 T.U.I.R.) Euro 10.000,00;
- Sponsorizzazioni Euro 1.000,00;
- Totale proventi non commerciali Euro 12.000,00;
- Totale proventi commerciali Euro 1.000,00.
Essendo maggiori i proventi non commerciali l'Associazione culturale ha la qualifica di "Ente non commerciale".
Dal 01/01/2026
Associazione culturale
Entrate anno 2026
- Quote associative Euro 2.000,00;
- Proventi commerciali (prima Art. 148 T.U.I.R. decommercializzati) Euro 10.000,00;
- Sponsorizzazioni Euro 1.000,00;
- Totale proventi non commerciali Euro 2.000,00;
- Totale proventi commerciali Euro 11.000,00.
Essendo maggiori i proventi commerciali, si applica l'art. 149 del T.U.I.R. perdita della qualifica pertanto, l'Associazione culturale ha la qualifica di "Ente commerciale".

Art. 79 D.Lgs. n. 117/2017

2. Le attività di interesse generale di cui all'art. 5, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale si considerano di natura
non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli Enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.
2-bis. Le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6 per cento (soglia di tolleranza) i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi.

Primo Step

Effettuare la verifica se le attività di cui all'art. 5 (attività di interesse generale) sono commerciali o non commerciali

a) Corrispettivi Maggiori dei Costi:

- Superamento di oltre il 6% per oltre tre periodi di imposta consecutivi: **"attività commerciale".**
- Mancato superamento della soglia del 6%: **"attività non commerciale"**.

b) Prestazione gratuita o corrispettivi inferiori ai costi: **"attività non commerciale"**.

Soglia di tolleranza:
Ricavi maggiori dei costi oltre il 6%, solo per un triennio.
Oltre il triennio, se i ricavi sono maggiori dei costi, anche entro il 6% si perde la qualifica di ETS.

Secondo Step

Effettuare la verifica della prevalenza rispetto alle attività istituzionali (Entrate istituzionali). ETS (Associazione culturale) che svolge attività di interesse generale in via principale o esclusiva

Esempio 1
Costi ed Oneri
Costi complessivi Euro 10.000,00;
Totale Costi Euro 10.000,00.

Entrate e Proventi
Entrate da esibizioni culturali Euro 12.000,00;
Entrate da quote associative Euro 1.000,00;
Totale Entrate e Proventi Euro 13.000,00.
Risultato:
Totale Costi Euro 10.000,00 + 6% Euro 600,00; Totale di riferimento Euro 10.600,00;
Entrate commerciali:
- Entrate da esibizioni culturali Euro 12.000,00;
Totale Entrate da attività commerciali Euro 12.000,00.
Poiché Euro 12.000,00 è superiore ad Euro 10.600,00 (Totale di riferimento) l'attività esercitata viene considerata **"commerciale"**.
La verifica della commercialità va effettuata per ogni singola attività (Circolare CNDCEC del 21 luglio 2021).

Esempio 2
Costi ed Oneri
Costi complessivi Euro 10.000,00;
Totale Costi Euro 10.000,00.

Entrate e Proventi
Entrate da esibizioni culturali Euro 10.000,00;
Entrate da quote associative Euro 1.000,00;
Totale Entrate e Proventi Euro 11.000,00.
Risultato:
Totale Costi Euro 10.000,00 + 6% Euro 600,00; Totale di riferimento Euro 10.600,00;

Entrate commerciali:
- Entrate da esibizioni culturali Euro 10.000,00;
Totale Entrate da attività commerciali Euro 10.000,00.
Poiché Euro 10.000,00 è inferiore ad Euro 10.600,00 (Totale di riferimento) l'attività esercitata viene considerata **"non commerciale"**.

Terzo Step

Qualificazione dell'ETS.
ETS commerciale o ETS non commerciale.
Nel confronto Costi e Ricavi si fa riferimento al "costo pieno" come determinato dal D.L. n. 73/2022:
- Costi diretti;
- Costi indiretti e generali;
- Costi finanziari e tributari.
Nella riforma del Terzo Settore convivono ETS non commerciali ed ETS commerciali.

Computo della "prevalenza":

A)
+ Entrate "da attività articolo 5 (attività di interesse generale) commerciali" (inclusi eventuali contributi o apporti
pubblici e quote di partecipazione alla spesa previste dall'ordinamento se, al netto di questi importi, i corrispettivi
praticati superano i costi effettivi);
+ Entrate "da attività art. 6 (attività diverse) commerciali" (al netto delle sponsorizzazioni);
+ Corrispettivi specifici negli enti associativi.
B)
+ Entrate "da attività non commerciali" ex art. 79 co. 2, 3 e 4, CTS (contributi, sovvenzioni, liberalità, entrate a queste assimilate, raccolta fondi occasionale, valore normale delle cessioni/ prestazioni gratuite, ecc.);
+ Quote enti associativi (solo quelle non aventi natura corrispettiva).

Risultato:
Se A è minore di B = ente non commerciale;
Se A è maggiore di B = ente commerciale.
Dal 2026, per i primi due periodi di imposta, il mutamento della qualifica avrà effetto dall'anno successivo.
Cioè 2026 e 2027 avrà effetto rispettivamente dall'1/01/2027 e dall'1/01/2028.
Dal 2028 in poi il mutamento della qualifica avrà effetto dall'inizio dell'anno in corso.
Cioè 2028, 2029, 2030, ecc. avrà effetto da primo gennaio dell'anno in corso, in riferimento ai calcoli effettuati a fine anno 2028, 2029, 2030, ecc…

Legge 398/91

Dal primo gennaio 2026 la Legge 398/91 (norma fiscale IVA e imposte sul reddito) sarà applicata esclusivamente dalle Associazioni e Società sportive dilettantistiche (ASD – SSD) che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dalle Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), iscritte al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).

Regime forfetario ODV e APS art. 86 D.Lgs. 117/2017

Il Regime si applica alle sole attività commerciali.

È irrilevante che l'Ente eserciti prevalentemente attività con modalità commerciali.
Se le attività commerciali sono prevalenti rispetto a quelle svolte in forma non commerciale non si verifica la **"perdita della qualifica"**.

Presupposti per l'applicazione del regime forfettario:
a) Ricavi anno precedente non superiori ad Euro 85.000,00 (ex Euro 130.000,00, modifica approvata dal Governo il 20/11/2025);
b) La verifica deve essere effettuata in base al principio di cassa;
c) Deve essere effettuato il ragguaglio annuale del limite;
d) Potrebbe trovare applicazione la diversa soglia che sarà autorizzata in sede UE.

Esempio di ragguaglio annuale:
L'Associazione inizia l'attività il primo dicembre, indicando nel modello di attribuzione del numero di partita IVA, un volume di affari presunto di Euro 10.000,00 oppure avrà ricavi per il mese di dicembre pari ad Euro 10.000,00.

L'anno successivo l'Associazione non potrà usufruire del regime forfettario in quanto effettuando il ragguaglio ad anno, l'importo corrisponde ad Euro 120.000,00; cioè Euro 10.000,00 per il mese di dicembre (un mese) moltiplicato per dodici mesi ammonta a complessivi Euro 120.000,00 e quindi, l'importo sarà superiore al nuovo limite di Euro 85.000,00 (ex Euro 130.000,00).

L'opzione del regime forfettario deve essere effettuata nella dichiarazione annuale IVA/ dichiarazione dei redditi, se l'Ente è già in possesso della partita IVA oppure nella dichiarazione di inizio attività ex art. 35 D.P.R. 633/1972.

Organizzazioni di Volontariato
. Reddito imponibile = ricavi x 1%

Associazioni di promozione sociale
. Reddito imponibile = ricavi x 3%.

ODV e APS in regime forfettario
- Esonero dagli obblighi contabili;
- Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- Esonero dall'obbligo di effettuare le ritenute;
- Non si applicano gli indicatori di affidabilità fiscale (ISA).
Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
- Non esercitano la rivalsa IVA;
- Non possono esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA;
- Sono esonerate dall'obbligo di versamento dell'IVA;
- Sono esonerate da tutti gli obblighi IVA come ad esempio la presentazione della dichiarazione IVA annuale, ad eccezione dell'obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e della certificazione dei corrispettivi;
- Sono esonerate dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all'art. 2 del D.P.R. nr. 696/1996 e dalla trasmissione telematica.
Per le operazioni per le quali gli Enti sono debitori di imposta gli ETS emettono la fattura o la integrano indicando l'aliquota, l'imposta e versano l'IVA entro il 16 del mese successivo.
Con il superamento del limite di Euro 85.000,00 (ex Euro 130.000,00) di ricavi si esce dal regime forfettario dal periodo d'imposta successivo.

Regimi contabili delle ODV – APS ed ETS

Il regime forfettario è un regime naturale a condizione che l'Ente possieda i requisiti.
È possibile esercitare l'opzione per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari.
È possibile esercitare l'opzione per l'applicazione delle imposte sui redditi nei modi ordinari.
È possibile esercitare l'opzione per il regime forfettario di cui all'art. 80 del Codice del Terzo Settore.

Art. 84 – Regime fiscale delle ODV e degli enti filantropici

Non si considerano commerciali, le seguenti attività effettuate dalle "organizzazioni di volontariato" e svolte senza l'impiego di mezzi organizzati:
- attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito ai fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
- attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.
Il reddito degli immobili utilizzati esclusivamente per le attività commerciali è esente da I.RE.S. .

Decommercializzazione

Non si considerano commerciali le attività svolte dalle "associazioni di promozione sociale" in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per Legge, Regolamento, Atto Costitutivo o Statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta percento da Enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera m).
Simile alla decommercializzazione prevista dall'art. 148 del T.U.I.R. .

Art. 85 - Regime fiscale delle APS e delle società di mutuo soccorso

Le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni, cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi, verso corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali, non si considerano commerciali ai fini delle imposte sui redditi.
Le APS iscritte in apposito registro (oggi RUNTS) con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno possono svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande ed i relativi ricavi "non si considerano commerciali" anche se la vendita viene effettuata verso un corrispettivo a condizione che avvenga "presso la sede istituzionale".
L'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere strettamente complementare a quella in diretta attuazione agli scopi istituzionali.
L'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata senza utilizzo di strumenti pubblicitari.

Art. 80 – Regime forfettario degli enti del terzo settore non commerciali

Ai fini della determinazione forfettaria del reddito con il regime riservato agli Enti del Terzo Settore "ETS non commerciali", a seguito di esercizio di opzione, si applicano i coefficienti di cui alle lettere A e B.
A - Attività di prestazioni di servizi
- Ricavi fino a 130.000,00 Euro, coefficiente 7 per cento;
- Ricavi da 130.001 Euro a 300.000,00 Euro, coefficiente 10 per cento;
- Ricavi oltre 300.000,00 Euro, coefficiente 17 per cento.
B - Altre attività
- Ricavi fino a 130.000,00 Euro, coefficiente 5 per cento;
- Ricavi da 130.001 Euro a 300.000,00 Euro, coefficiente 7 per cento;
- Ricavi oltre 300.000,00 Euro, coefficiente 14 per cento.
Al risultato dell'applicazione dei coefficienti ai ricavi, per determinare il reddito imponibile (I.RE.S.), si sommano:
Plusvalenze, Sopravvenienze attive, Dividendi, Interessi e Proventi immobiliari.
La determinazione del reddito forfettario è simile all'art. 145 del T.U.I.R. (Regime forfettario degli enti non commerciali) che deve essere applicato dagli Enti non iscritti al RUNTS.
Separazione dei Ricavi con Prestazioni di servizi e altre attività:
Si applica il coefficiente dell'attività prevalente.
Senza separazione dei Ricavi con Prestazioni di servizi e altre attività:
Si applica il coefficiente dell'attività di servizi (coefficiente più elevato).
Imposta sul valore aggiunto D.P.R. 633/1972
L'IVA deve essere determinata con i criteri ordinari.
Operazioni escluse IVA - Operazioni Esenti IVA
Le operazioni verso soci e tesserati decommercializzate dall'art. 148, comma 3, del T.U.I.R. sono considerate "operazioni escluse IVA".
Il confronto con Bruxelles aveva portato a una procedura di infrazione verso l'Italia, poiché la normativa italiana
sulla decommercializzazione IVA risultava non pienamente allineata con la disciplina europea.
Il tema centrale riguarda l'abolizione del regime vigente, previsto dall'art. 4, commi 4 e 6 del D.P.R. 633/1972.
Regime che oggi esclude da IVA le prestazioni verso soci e tesserati i quali corrispondono "corrispettivi specifici".
La riforma le avrebbe attratte nel campo di applicazione dell'imposta, in esenzione ma comunque con obblighi contabili e strumentali.
Una simile impostazione avrebbe messo in difficoltà molte piccole associazioni non commerciali.
Il 20 novembre 2025, nel decreto attuativo della Legge Delega per la riforma fiscale (Legge n. 111 del 09/08/2023), il Governo ha approvato la proroga al 2036 (dieci anni) dell'entrata in vigore delle nuove norme Iva sul Terzo Settore.
La normativa originaria, prevista dall'art. 5, comma 15-quater, del D.L. 146/2021, avrebbe imposto l'abbandono del regime di esclusione IVA per le operazioni verso soci e tesserati i quali corrispondono "corrispettivi specifici".
La proroga non risolve il nodo interpretativo, ma lo sposta più avanti. Occorre considerare che la stessa Commissione Europea aveva chiesto un'applicazione graduale, proprio per evitare l'impatto eccessivo sugli Enti minori e su realtà che svolgono servizi sociali essenziali.

E S E M P I

Esempi Regime forfettario Art. 86 D.Lgs. 117/2017
Associazione di Promozione Sociale – APS

Il regime forfettario di cui all'art. 86 del D.Lgs. 117/2017, destinato agli Enti del Terzo Settore non commerciali, non contiene agevolazioni ai fini IVA.

Le APS per le operazioni per le quali risultano debitori dell'IVA, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Per le "attività", svolte con modalità commerciali, sui ricavi fino a Euro 130.000,00, conseguiti nell'esercizio delle attività di interesse generale e delle attività diverse, si applica il coefficiente di redditività nella misura del 3%, pertanto:

- Ricavi commerciali Euro 20.000,00;
- Reddito imponibile Euro 600,00 (20.000,00 x 3%);
- I.RE.S. Euro 144,00 (600,00 x 24%).

Esempi Regime forfettario Art. 145 D.P.R. 917/1986
Associazioni ed Enti non iscritti al RUNTS

Il regime forfettario degli Enti "non commerciali" di cui all'art. 145 del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.), destinato alle Associazioni ed Enti non iscritti al RUNTS, per le "attività commerciali" prevede l'applicazione di un coefficiente di redditività sull'ammontare dei ricavi ed eventuali plusvalenze, sopravvenienze attive, dividendi ed interessi e proventi immobiliari, per determinare il reddito imponibile, sul quale calcolare l'imposta I.RE.S.:

per le "prestazioni di servizi", svolte con modalità commerciali, sui ricavi complessivi fino a Euro 15.493,71, conseguiti nell'esercizio, si applica il coefficiente di redditività nella misura del 15%, pertanto:

- Ricavi commerciali Euro 20.000,00;

- Reddito imponibile Euro 3.000,00 (20.000,00 x 15%);

- I.RE.S. Euro 720,00 (3.000,00 x 24%).

Per le "altre attività", svolte con modalità commerciali, sui ricavi complessivi fino a Euro 25.822,84, conseguiti nell'esercizio, si applica il coefficiente di redditività nella misura del 10%, pertanto:

- Ricavi commerciali Euro 20.000,00;

- Reddito imponibile Euro 2.000,00 (20.000,00 x 10%);

- I.RE.S. Euro 480,00 (2.000,00 x 24%).

"Prestazioni di servizi" da Euro 15.493,72 a Euro 309.874,14, coefficiente di redditività 25%.
"Altre attività" da Euro 25.822,85 a Euro 516.456,90, coefficiente di redditività 15%.
"Attività promiscue" il coefficiente di redditività è determinato in relazione all'attività prevalente. In assenza di distinta annotazione è considerata prevalente l'attività di prestazioni di servizi.

Esempio Parametri Art. 79, comma 2-bis, D.Lgs. 117/2017 "non commerciale"

- Ricavi Euro 20.000,00;

- Costi effettivi Euro 18.867,92;

(costi diretti + costi indiretti e generali)

Il 6% dei Costi effettivi (Euro 18.867,92) è pari ad Euro 1.132,08 pertanto, i Ricavi non superano i Costi effettivi di oltre il 6% (18.867,92 + 1.132,08 = 20.000,00) di conseguenza l'ETS svolge attività "non commerciale".

Esempio Parametri Art. 79, comma 2-bis, D.Lgs. 117/2017 "commerciale"

- Ricavi Euro 20.000,00;

- Costi effettivi Euro 18.500,00;

(costi diretti + costi indiretti e generali)

Il 6% dei Costi effettivi (Euro 18.500,00) è pari ad Euro 1.110,00 pertanto, i Ricavi superano i Costi effettivi di oltre il 6% (18.500,00 + 1.110,00 = 19.610,00) di conseguenza l'ETS svolge attività "commerciale".

Esempio Decreto M.L.P.S. 19/05/2021, n. 107 Criteri e limiti attività diverse Art. 6 D.Lgs. n. 117/2017

Ricavi attività diverse Euro 5.000,00

Ricavi attività generale Euro 20.000,00

Entrate complessive Euro 25.000,00

Costi complessivi Euro 7.500,00

Le attività diverse si considerano secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:

- i Ricavi delle attività diverse non siano superiori al 30% delle Entrate complessive dell'ETS;

- i Ricavi delle attività diverse non siano superiori al 66% dei Costi complessivi dell'ETS.

I ricavi delle attività diverse pari ad Euro 5.000,00 sono pari al 20% delle Entrate complessive pari ad Euro 25.000,00 pertanto, l'ETS non ha superato il 30% delle Entrate complessive.

I ricavi delle attività diverse pari ad Euro 5.000,00 sono pari al 66,6666% dei Costi complessivi pari ad Euro 7.500,00 pertanto, l'ETS ha superato il 66% dei Costi complessivi. Le attività diverse si considerano secondarie rispetto alle attività di interesse generale perché, nell'esercizio, è stata rispettata una delle condizioni previste dal Decreto M.L.P.S. 19/05/2021, n. 107.

Amici Vi ricordo che la FMI ha contribuito e lottato per una programmazione in tal senso, quindi sostenetela per il raggiungimento dell'obiettivo. LA FMI È DI TUTTI.

Il Presidente
Antonio Di Lauro -

RIFORMA FISCALE DEL TERZO SETTORE E RUNTS
da pag. 1 a pag. 4

Legge 398/91
pag. 4

Regime forfettario ODV e APS art. 86 D.Lgs. 117/2017
da pag. 5 a pag. 6

Regime forfettario ETS art. 80 D.Lgs. 117/2017 pag. 7

ESEMPI
da pag.8 a pag. 10